



CITTÀ DI
GIOVINAZZO

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 07.02.2013 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dell'11.10.2019 e Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2023



CAPO I

PRINCIPI E LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in applicazione del Titolo V Capo I dello Statuto Comunale e dell'articolo 2 della Costituzione Italiana, le forme e gli istituti di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e all'esercizio delle funzioni politico-amministrative che interessano la comunità locale.

La partecipazione dei cittadini alla vita politica-amministrativa si realizza sia singolarmente, che attraverso le libere forme associative.

Il Comune intende valorizzare le libere forme associative che perseguono finalità di rilevanza sociale, culturale, sportiva, religiosa, di tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, promuovendone la costituzione e lo sviluppo.

Il presente regolamento si applica ai cittadini che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età, ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri residenti, nonché a coloro che esercitano stabilmente la propria attività di lavoro, professionale ed imprenditoriale, nel comune di Giovinazzo, salvo quanto specificato per i singoli istituti di partecipazione.

Art. 2 La partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa

La partecipazione all'attività amministrativa consente il concorso diretto della comunità all'esercizio delle funzioni di rappresentanza degli organi elettivi e realizza la più elevata democratizzazione del rapporto fra gli organi predetti ed i cittadini.

I successivi articoli del presente regolamento intendono assicurare ai cittadini le condizioni per intervenire direttamente nell'esercizio delle funzioni amministrative contribuendo, con le loro proposte, alla fase di impostazione delle decisioni che gli organi istituzionali dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell'attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità.

Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su iniziativa dei cittadini da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale. Le carte dei diritti possono riguardare specifici ambiti della vita comunale o particolari servizi dell'Ente locale e devono essere definite all'esito di un'ampia consultazione popolare. Con i medesimi criteri e procedure le carte dei diritti possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche.

Il Comune è tenuto a darne pubblicità attraverso il sito istituzionale e i propri uffici e a darne rilevanza, quali criteri di indirizzo, nell'adozione dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza.

Art. 3 La partecipazione delle libere forme associative

La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, è consentita e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.



La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento per rapporti continuativi con il Comune.

Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commercianti, industriali, professionali ed agricole, le associazioni di volontariato, le associazioni di portatori di disabilità, le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani, degli anziani e delle donne ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma. Il Comune di Giovinazzo riconosce e sostiene, altresì, associazioni umanitarie e di volontariato che operano nel territorio del Comune.

Per consentire e rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, l'Amministrazione comunale favorisce modelli ed istituti di partecipazione alle scelte su questioni di particolare interesse per la comunità come di seguito elencate:

- a) le assemblee e consultazioni cittadine o di quartiere sulle principali questioni di scelte;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti e le forme consentite dalle leggi vigenti.

È attribuita ad una Commissione Consiliare, appositamente istituita, dotata della struttura operativa necessaria, l'organizzazione dei rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini. Essa provvede all'esame delle istanze presentate da associazioni ed organizzazioni per l'iscrizione nell'apposito albo istituito dal Comune. Alla tenuta degli albi provvede l'ufficio cultura, al cui responsabile compete l'adozione del provvedimento di iscrizione.

Art. 4 Rapporti con l'associazione Pro Loco

Il Comune riconosce alla Associazione Pro Loco e alle associazioni turistico-culturali e di salvaguardia del patrimonio storico-ambientale, che si sono distinte per meriti nel territorio, il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione turistica e culturale. In particolare, il Comune si impegna a promuovere accordi di collaborazione e protocolli d'intesa con la locale associazione Pro-loco per la gestione di alcuni servizi nel settore della cultura e del turismo:

- valorizzazione turistico-culturale e salvaguardia del patrimonio storico-ambientale della località;
- miglioramento delle condizioni generali di soggiorno;
- assistenza ed informazione turistica;
- promozione attività ricreative e partecipative inerenti il turismo e la cultura.

Art. 5 L'albo delle associazioni

Sono istituiti 3 albi delle libere forme associative:

- a) l'albo delle associazioni con finalità sociali e di volontariato nell'ambito dell'Ambiente, della Sanità, della Legalità e delle attività economiche;



- b) l'albo delle associazioni con finalità culturali, del turismo e della pubblica istruzione;
- c) l'albo delle associazioni con finalità sportive.

Per l'iscrizione nell'albo le associazioni e gli organismi interessati devono presentare una domanda sottoscritta dal presidente o legale rappresentante. Alla stessa dovranno essere allegati lo Statuto e/o l'atto costitutivo dell'associazione da cui si evincono gli scopi e le finalità perseguite, il numero degli associati, l'elenco dei soci e una relazione sull'attività svolta o che si intende svolgere. Per ottenere l'iscrizione all'albo, il numero degli associati non può essere inferiore a 9, al fine di assicurare un'adeguata rappresentatività.

L'iscrizione nell'albo viene disposta con provvedimento del dirigente responsabile dell'ufficio cultura, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti nel presente regolamento e dopo aver acquisito il parere della competente commissione consiliare. A tal fine, la commissione consiliare esamina le istanze pervenute e la documentazione allegata ai fini dell'iscrizione e valuta i fini di interesse generale o diffuso perseguiti.

Art. 6 Prerogative delle Associazioni iscritte

Il Comune incentiva l'attività delle libere forme associative iscritte in uno degli albi di cui al precedente articolo garantendo:

- a) procedure facilitate per l'accesso agli atti amministrativi ed il rilascio di copie;
- b) la consultazione degli atti sulle specifiche materie nelle quali operano le associazioni, qualora si ravvisi in ciò, un interesse per la collettività;
- c) il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune;
- d) la corresponsione di eventuali contributi economici, compatibili con le disponibilità dell'ente, da calcolarsi in relazione alla rilevanza pubblica ed all'ampiezza dell'attività svolta ed al grado di rappresentatività di ciascuna Associazione, secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento e nel rispetto dei vincoli e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente.

Art. 7 Enti ed organizzazioni di volontariato

Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono estese, ove possibile, agli enti ed alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, anche se hanno sede in altro Comune.

Art. 8 Istituzione delle Consulte

Al fine di promuovere e valorizzare la partecipazione all'attività amministrativa delle libere associazioni e degli altri organismi di cittadini, anche attraverso attività propositiva e consultiva, sono istituite le consulte quali organismi rappresentativi delle libere associazioni iscritte in uno degli albi comunali per materie omogenee di attività.

Sono istituite le seguenti quattro consulte:



1. Consulta del Sociale e del Volontariato, della Sanità, della Legalità, dell'Ambiente e delle Attività Economiche;
2. Consulta della Cultura, del Turismo e della Pubblica Istruzione;
3. Consulta dello Sport;
4. Consulta Femminile.

La Consulta Femminile non dispone di un proprio albo, ma raggruppa tutte le rappresentanti femminili di partiti, sindacati, movimenti politici e rispettivi movimenti giovanili, riconosciuti a livello nazionale, regionale o locale e operanti sul territorio da almeno due anni, le donne elette nel Consiglio Comunale, tutte le rappresentanti femminili delle associazioni iscritte agli albi comunali di cui all'art. 5 e tutte le donne iscritte ad albi professionali riconosciuti, in forma singola o associata.

Le Consulte esercitano funzioni consultive e propositive esclusivamente nei confronti degli organi comunali. In particolare esse collaborano nelle materie di propria competenza per promuovere l'attività amministrativa di settore, supportando gli indirizzi dell'Amministrazione nell'interesse generale della Comunità.

Art. 9 Composizione ed elezione delle Consulte

Costituiscono organismi interni a ciascuna consulta:

- l'Assemblea delle Associazioni iscritte alla Consulta;
- il Direttivo della Consulta.

L'Assemblea elegge i componenti del Direttivo e svolge funzioni di proposizione e di indirizzo nei confronti del Direttivo nelle materie di competenza di ciascuna Consulta.

Il Direttivo è eletto dall'Assemblea con voto segreto ed è composto dai sette rappresentanti delle Associazioni più suffragate. In riferimento alla Consulta Femminile, tutte le donne elette nel Consiglio Comunale e le donne iscritte ad albi professionali riconosciuti possono esprimere il proprio voto personale. Le rappresentanti femminili di partiti, sindacati, movimenti politici e rispettivi movimenti giovanili, riconosciuti a livello nazionale, regionale o locale e operanti sul territorio da almeno due anni, e le rappresentanti delle associazioni iscritte agli albi comunali di cui all'art. 5, possono esprimere un unico voto, per mezzo di una delegata in rappresentanza dell'organismo di appartenenza.

I componenti del Direttivo individuano tra i sette eletti il Presidente della Consulta, il Vice Presidente ed un Segretario.

Il Direttivo dura in carica tre anni e sino all'elezione del nuovo Direttivo. Non è possibile far parte del Direttivo di due o più Consulte contemporaneamente. I componenti del Direttivo possono essere rieletti per una sola volta.

Allo scadere del triennio, il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, convoca l'Assemblea delle Associazioni ed Organizzazioni iscritte negli Albi Comunali per l'elezione del Direttivo.

L'Assemblea per l'elezione del Direttivo è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato. La votazione per l'elezione del Direttivo avviene per voto uninominale espresso in forma segreta da ogni rappresentante dell'Assemblea.



All'Assemblea partecipano i rappresentanti delle libere Associazioni ed Organizzazioni che siano iscritte all'Albo delle Associazioni alla data della convocazione dell'Assemblea.

I titolari di cariche istituzionali, gli amministratori delle aziende speciali e dei consorzi, i dipendenti dell'Ente Comunale e di detti Enti, i titolari di cariche politiche non possono far parte delle Consulte, ad eccezione della Consulta femminile.

Gli organismi interni alle Consulte possono dotarsi di regolamenti interni che ne disciplinano il funzionamento purché non siano in contrasto con i principi del presente regolamento e non determinino restrizioni dei diritti di partecipazione, trasparenza ed informazione.

Il Direttivo svolge funzioni di:

- rappresentanza della Consulta verso il Comune e verso le altre Consulte;
- esecuzione delle deliberazioni (di proposizione e di indirizzo) dell'Assemblea;
- espressione di pareri, rilievi, raccomandazioni e proposte non vincolanti relative all'attività e all'adozione degli atti del Comune;
- altre funzioni compatibili con le funzioni consultiva e propositiva attribuite.

Art. 10 Attività e funzioni delle Consulte

I Presidenti delle Consulte collaborano con le Commissioni Consiliari permanenti alle cui riunioni possono partecipare, per invito o su loro richiesta, quando si trattano argomenti di loro interesse.

La Consulta, attraverso il Direttivo, può presentare al Sindaco proposte, istanze, petizioni, che lo stesso Sindaco trasmette alla Commissione Consiliare competente e alla Giunta per conoscenza.

Il Sindaco convoca, almeno una volta l'anno, una riunione plenaria delle quattro Consulte per illustrare lo "Stato della Comunità" nei suoi caratteri e connotazioni significative.

L'Ente Comunale assicura alle quattro consulte i mezzi strumentali necessari per l'esercizio della loro attività ovvero tutte le informazioni e gli atti utili a garantire la loro effettiva partecipazione.

L'utilizzo di qualsiasi forma dello stemma del Comune è regolato dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

CAPO II

INTERROGAZIONI, ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art.11 Interrogazioni, istanze, petizioni e proposte

Le Associazioni e le Organizzazioni sociali, aventi sede legale o operativa in Giovinazzo, ed i Cittadini in numero minimo di almeno 100 sottoscrittori legalmente identificati, possono rivolgere al Comune interrogazioni per chiedere le ragioni di determinate scelte politico amministrative o di determinati aspetti dell'attività del Comune.



I cittadini, che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni per chiedere le ragioni di determinati comportamenti o per conoscere aspetti dell'attività amministrativa.

Il Sindaco può dare risposta scritta alle interrogazioni entro 30 giorni. In tal caso, se i promotori si ritengono soddisfatti non sarà necessaria l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio comunale. Le interrogazioni a cui non sia data risposta scritta, sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale entro 30 giorni o nella prima seduta utile.

Le interrogazioni e le risposte sono inserite in una sezione del sito istituzionale del Comune.

Nell'istanza, sottoscritta dal cittadino interessato o dal rappresentante dell'associazione, con indicazione delle relative generalità, deve essere indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione.

Art.12 Istanze

L'istanza costituisce una formale richiesta scritta rivolta da numero 100 cittadini sottoscrittori legalmente identificati, che abbiano compiuto almeno il sedicesimo anno di età, associazioni ed organizzazioni sociali al Sindaco allo scopo di sollecitare audizioni, richiedere atti di loro competenza o di produrre memorie sui contenuti di atti che devono essere adottati dall'Amministrazione, per evidenziare determinate esigenze di effettivo interesse comune.

Sono oggetto di istanza materie di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale e di interesse collettivo.

Nell'istanza, sottoscritta dal cittadino interessato o dal rappresentante dell'associazione, con indicazione delle relative generalità, deve essere indicato il recapito del soggetto cui va inoltrata la risposta dell'Amministrazione.

La segreteria del Sindaco, ove necessario, trasmette l'istanza al competente organo od ufficio del Comune, per l'istruttoria tecnico amministrativa. All'esito della stessa, il Sindaco fornisce risposta al soggetto entro 90 giorni dalla data di acquisizione al protocollo dell'istanza.

Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della istanza all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Qualora la competenza spetti al Consiglio Comunale, il Sindaco trasmette l'istanza al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile. Il primo firmatario può essere invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo alla seduta di Giunta o nella riunione della Commissione Consiliare competente.

L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione e ne dà comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 30 giorni dall'adozione.

Per le istanze di competenza degli organi collegiali, il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte è fissato in 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

Le istanze e le relative risposte sono conservate in copia presso la segreteria del Sindaco, e sono accessibili ai sensi della Legge n. 241/90. Delle stesse viene inoltre data comunicazione nel primo Consiglio Comunale utile.



Art. 13 Petizioni

La petizione rappresenta la formale domanda, presentata da cittadini, associazioni e organizzazioni sociali, con cui si sollecita l'intervento del Comune, attraverso i competenti organi per risolvere questioni di interesse collettivo, o si espongono comuni necessità tali da richiedere modifiche ai programmi e ad altri indirizzi operativi, semplificazioni di procedure, miglioramenti organizzativi dei servizi dell'Ente.

Le petizioni, sottoscritte da almeno 100 cittadini, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età o da associazioni e organizzazioni sociali aventi sede legale o operativa in Giovinazzo, sono presentate in carta libera, indirizzate al Sindaco e devono contenere l'indirizzo del firmatario o dei firmatari ed indicare con chiarezza la persona cui deve essere indirizzata la risposta e il suo recapito.

Il Sindaco, cui la petizione è rivolta, sottopone la questione al competente organo dell'Amministrazione, che procede al suo esame e indica le modalità di intervento. Dell'esito dell'istruttoria viene informato il soggetto primo firmatario della petizione entro 90 giorni dalla presentazione. Ove l'esame istruttorio si concluda con esito favorevole, e l'accoglimento della petizione comporti l'adozione di atti deliberativi degli organi elettivi ovvero di determinazioni dei dirigenti, la decisione sul relativo provvedimento deve essere assunta entro i 60 giorni successivi alla conclusione dell'istruttoria.

Qualora la natura delle questioni sollevate rivesta particolare rilevanza e rientri nelle competenze della Giunta, il Sindaco provvede all'inserimento della petizione all'ordine del giorno nella prima seduta utile dell'organo deliberante. Il primo firmatario può essere invitato ad illustrare personalmente l'istanza intervenendo alla seduta di Giunta.

Qualora la petizione rientri nelle competenze del Consiglio Comunale e sia sottoscritta da almeno 100 cittadini, il Sindaco trasmette la petizione al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile. Il primo firmatario può essere invitato ad illustrare personalmente il senso e le motivazioni della stessa, intervenendo nella riunione della Commissione Consiliare competente.

L'organo deliberante adotta, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, la decisione, di cui viene data comunicazione scritta al primo firmatario entro il termine di 30 giorni dall'adozione. Il termine ultimo per la comunicazione agli interessati delle decisioni assunte, è fissato in 90 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale. La decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e sul sito istituzionale dell'ente, in modo tale da permetterne la conoscenza a tutti i firmatari. Qualora l'esame si concluda con esito negativo, il diniego deve essere motivato.

Art. 14 Proposte popolari di deliberazione

La proposta rappresenta un atto di impulso con cui il proponente si pone come soggetto attivo della Pubblica Amministrazione ai fini dell'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, riguardanti materie di interesse generale e di competenza della Giunta o del Consiglio Comunale.

Sono condizioni di ammissibilità della proposta:

- a) l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dal Comune;
- b) la valutazione delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto comporta nella fase iniziale e a regime.



La proposta deve essere sottoscritta da almeno 100 cittadini, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, da Associazioni e Organizzazioni sociali, aventi sede legale in Giovinazzo.

I proponenti appongono in calce alla proposta o in allegato, le proprie generalità, l'indirizzo e la firma. La proposta deve essere rivolta al Sindaco e deve contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari. Prima dell'attivazione della fase istruttoria, i primi tre firmatari possono essere invitati ad illustrare la proposta dinanzi alla giunta o alla commissione consiliare competente, secondo la competenza all'adozione del provvedimento della giunta o del consiglio.

La proposta, sottoposta ad istruttoria presso gli uffici comunali e corredata di pareri interni, è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio comunale o di Giunta comunale entro 30 giorni dalla presentazione, motivatamente prorogabili per altri 30 giorni.

Il Comune notifica ad un rappresentante designato dai proponenti la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta e assicura adeguate forme di pubblicità tramite sito web istituzionale.

La deliberazione di accoglimento o di rigetto è adeguatamente motivata.

Non sono ammesse proposte, ai sensi del presente articolo, nelle materie in cui lo Statuto comunale esclude il ricorso al referendum abrogativo (art. 51 dello Statuto comunale).

CAPO III

FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 15 Forme di consultazione

In base alle previsioni dell'art.50 dello Statuto comunale, il Consiglio e la Giunta comunale possono promuovere la consultazione dei cittadini per conoscere il loro giudizio in ordine ad iniziative, attività o provvedimenti di loro competenza. La consultazione può riguardare tutti i cittadini residenti o parti omogenee di essi, in relazione agli interessi coinvolti dalle materie oggetto di consultazione. La consultazione deve avere ad oggetto materie di esclusiva competenza locale, di rilevante interesse pubblico e non può aver luogo in coincidenza delle operazioni elettorali. La consultazione si realizza attraverso diversi modelli di partecipazione:

- incontri pubblici su temi di particolare interesse generale;
- inchieste e sondaggi;
- assemblee;
- bilancio partecipativo;
- referendum.

Per favorire e promuovere la consultazione dei cittadini possono essere individuati luoghi e spazi pubblici per la partecipazione.

Art. 16 Assemblea dei cittadini



Per migliorare la comunicazione e la reciproca informazione fra i cittadini e gli amministratori in merito a fatti, problemi, iniziative e provvedimenti che investono la tutela dei loro diritti a difesa degli interessi collettivi può essere convocata l'assemblea dei cittadini, ai sensi dell'art.46 dello Statuto Comunale.

L'assemblea dei cittadini può avere carattere periodico o essere convocata per trattare specifici temi o questioni di particolare rilevanza, quando sia richiesta per iscritto da almeno 200 cittadini residenti nel Comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

La relativa richiesta, debitamente sottoscritta con firma leggibile, deve essere indirizzata al Sindaco e contenere l'indicazione dell'argomento della discussione e dei rappresentanti dell'amministrazione e/o dei funzionari di cui è richiesta la presenza.

Il Sindaco valuta la richiesta con il supporto della giunta e/o del consiglio comunale, in base alla competenza sull'argomento e, qualora lo ritenga opportuno, per la migliore tutela dell'interesse pubblico, dispone la convocazione dell'assemblea.

L'assemblea è convocata con atto del Sindaco, che ne stabilisce la data, il luogo e l'ordine del giorno e ne dispone la pubblicizzazione a mezzo di manifesti, comunicati stampa e altre forme idonee e, ove lo ritenga utile, anche mediante lettera d'invito alle associazioni ed alle categorie più direttamente interessate. Copia dell'avviso di convocazione è inviata ai componenti la Giunta ed ai Consiglieri Comunali.

La decisione di convocare l'assemblea può essere assunta dal Sindaco, anche in mancanza della richiesta dei cittadini, per acquisire elementi di indirizzo delle scelte dell'amministrazione su questioni o argomenti di particolare rilevanza per la collettività.

Le assemblee pubbliche indette dall'Amministrazione Comunale sono presiedute dal Sindaco o da un Assessore all'uopo delegato.

Tutti i cittadini interessati possono partecipare all'assemblea, intervenire nel dibattito e presentare risoluzioni o proposte. Un funzionario del Comune, designato dal Segretario generale, cura la verbalizzazione della riunione, riassume gli interventi e le proposte. Il verbale è trasmesso a cura del segretario generale ai capigruppo consiliari e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Le risoluzioni e le proposte presentate nel corso dell'assemblea non sono in alcun modo vincolanti per l'amministrazione comunale. Il competente organo dell'amministrazione comunale adotta gli atti e i provvedimenti di competenza, dando atto delle risultanze dell'assemblea.

Art.17 Inchieste e sondaggi

Per argomenti che non rivestono particolare complessità o che riguardino solo alcune categorie di cittadini o i cittadini residenti in alcune zone o quartieri della città, l'amministrazione comunale può disporre la consultazione degli stessi mediante l'invio di questionari, nei quali sia richiesta, con semplicità e chiarezza l'espressione di un'opinione, di un parere o di una proposta. Il testo del quesito, elaborato a cura del servizio competente per materia, viene approvato con deliberazione dell'organo elettivo che deve adottare il relativo provvedimento.

La consultazione può essere effettuata anche attraverso sistemi informatici o sondaggi utilizzando la rete civica comunale. A tal fine, l'amministrazione può avvalersi di un soggetto esterno all'ente, esperto



in materia per organizzare e sovrintendere a tutte le operazioni relative, garantendo la libera espressione dei cittadini e la fedele ed obiettiva rappresentazione dei risultati della consultazione.

Il soggetto incaricato del sondaggio promuove e realizza, anche avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali competenti, la tempestiva informazione dei cittadini sull'oggetto, finalità, tempi e procedure del sondaggio, mediante manifesti o altre forme di comunicazione.

I risultati della consultazione sono trasmessi al Sindaco, unitamente ad una relazione sulle procedure seguite e sui costi sostenuti, entro 30 giorni dalla conclusione delle operazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione alla Giunta e al consiglio per le valutazioni e le decisioni conseguenti.

I risultati e le eventuali decisioni adottate dagli organi collegiali sono portate a conoscenza dei cittadini attraverso le forme di pubblicizzazione adeguate: manifesti o comunicazioni sul sito istituzionale del Comune.

Art.18 Bilancio partecipativo

Il bilancio partecipativo costituisce uno strumento di democrazia partecipativa, che consente ai cittadini di partecipare alle scelte che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche dell'ente nelle aree e nei settori in cui il Comune ha una competenza diretta. Il relativo percorso consente ai cittadini di assumere un ruolo attivo nella espressione dei bisogni e nella comprensione delle esigenze della collettività. Il Sindaco e la giunta possono individuare annualmente, in sede di elaborazione del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica le aree e le risorse che intendono sottoporre al confronto partecipativo.

L'organizzazione della procedura è affidata all'assessore al bilancio, che vi provvede con il supporto del dirigente responsabile del settore economico-finanziario, dando adeguata informazione dell'avvio del processo partecipativo attraverso manifesti o avvisi pubblicati sul sito istituzionale.

Il confronto si realizza attraverso l'organizzazione di incontri pubblici e/o inchieste a cui possono partecipare tutti i cittadini, nonché gli enti e le associazioni rappresentative di interessi diffusi o di categoria. Gli incontri possono essere anche tematici su singole aree di intervento o per zone/quartieri del territorio comunale.

Di ciascun incontro viene redatto processo verbale che documenta i contributi emersi ai fini della destinazione delle risorse e degli interventi da finanziare. Le risultanze del confronto e i contributi emersi vengono riportati in una relazione finale, redatta a cura dell'assessore al bilancio, in cui viene riportata anche una indicazione di massima delle proposte ammissibili da valutare. Tale relazione viene trasmessa alla giunta comunale che ne terrà conto in sede di redazione della proposta di bilancio. Il processo di partecipazione non si esaurisce nella fase propedeutica alla redazione del bilancio, ma comprende anche una fase di verifica e controllo, che si realizza attraverso l'accesso agli atti e alle informazioni relativi alla formazione e gestione del bilancio. A tal fine, l'amministrazione rende pubblici, anche sul sito istituzionale, non solo i contributi emersi nella fase del confronto, ma anche le eventuali modifiche apportate ai documenti di bilancio, in accoglimento delle proposte presentate e lo stato di attuazione degli interventi e dei progetti finanziati.

Art.19 Referendum



CITTÀ DI
GIOVINAZZO

Il Comune può indire referendum popolari di tipo consultivo ed abrogativo su materie di esclusiva competenza locale e per quesiti univoci tali da non generare dubbi e interpretazioni contrastanti.

Le modalità di indizione e di svolgimento sono disciplinate nell'articolo 51 dello Statuto Comunale.

Art. 20 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia e allo Statuto comunale.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione, e la successiva pubblicazione all'albo comunale on-line, per ulteriori 15 giorni, entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

Dalla data della sua entrata in vigore cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari con esso contrastanti.